DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1999

relativa alla richiesta presentata dal governo spagnolo di un regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

(notificata con il numero C(1999) 1551/7)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(1999/797/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [1], in particolare l'articolo 24,

informati gli Stati membri della richiesta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. *Procedura*

(1) Con lettera del 18 febbraio 1998, il ministero dell'Industria e dell'Energia spagnolo ha notificato alla Commissione una richiesta di regime transitorio in conformità dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE. La richiesta riguardava la legge spagnola sull'energia elettrica 54/1997, del 27 novembre, notificata in conformità dell'articolo 24 della direttiva con lettera del 20 gennaio, e in particolare delle due disposizioni seguenti: 1) le disposizioni relative, ai costi di transizione alla concorrenza (qui di seguito denominati «CTC») e 2) le disposizioni concernenti i sistemi insulari ed extrapeninsulari.

(2) Il 3 giugno 1998, i servizi della Commissione hanno intrapreso una missione esplorativa a Madrid e hanno incontrato i responsabili del ministero dell'Industria e dell'Energia, nonché quelli della Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE).

(3) Con lettera del 16 ottobre 1998, il ministero dell'Industria e dell'Energia spagnolo ha presentato alla Commissione informazioni complementari.

(4) Con lettera del 28 gennaio 1999, il governo spagnolo ha notificato il regime transitorio (già notificato in conformità dell'articolo 24 della direttiva), con alcune modifiche, in base all'articolo 88 del trattato CE. Tale notifica non è oggetto della presente decisione, ma è trattata in una procedura parallela ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE.

2. *Il settore elettrico in Spagna e l'attuazione della direttiva 96/92/CE*

(5) La Spagna ha recepito la direttiva 96/92/CE sull'energia elettrica con la legge 54/1997, entrata in vigore il 1º gennaio 1998. Tale legge prevede un accesso regolamentato alla rete per tutti i clienti con un consumo superiore a 15 GWh all'anno. Ciò rappresenta il 30% circa del consumo totale, entro la fine del 1998 [2]. La legge ed un emendamento, entrato in vigore il 1º gennaio 1999, prevedono già ulteriori fasi di apertura progressiva del mercato, che porteranno ad un'apertura totale del mercato entro il 2007.

(6) Inoltre, la legge spagnola ha introdotto la funzione di un gestore di rete indipendente e di un gestore di mercato indipendente, separati in termini giuridici e di proprietà da altre società elettriche (nessun azionista può possedere oltre il 10% di tali enti e la somma degli azionisti che operano nel settore non può superare il 40%). Il regio decreto 2019/1997 ha designato la Red Electrica de España, SA (REE) quale gestore della rete e la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, SA (OMEL) quale gestore del mercato.

(7) Il gestore di mercato (OMEL) gestisce il coordinamento della domanda e dell'offerta nell'ambito di un mercato a pronti (giornaliero, per fasce orarie). Tutti i produttori che generano oltre 50 MW devono presentare offerte a titolo periodico sul mercato a pronti e possono inoltre vendere elettricità sulla base di contratti bilaterali. Tutti i distributori, fornitori e clienti idonei possono agire da acquirenti sul mercato a pronti. Pertanto, i clienti idonei hanno attualmente tre possibilità: 1) rimanere con il pro-

[1] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

[2] La direttiva 96/92/CE richiede un'apertura minima del mercato pari al 26,48% a partire dal 19 febbraio 1999.

prio fornitore/distributore a tariffe di fornitura regolamentate, 2) acquistare direttamente dal mercato a pronti e 3) acquistare sulla base di un contratto bilaterale con un produttore o fornitore specifico.

(8) Le principali società generatrici di energia elettrica, che svolgono anche attività di distribuzione e produzione, sono Endesa Group, Iberdrola SA, Union Eléctrica Fenosa SA e Hidroeléctrica del Cantábrico SA, tutte società private.

3. *I regimi transitori notificati dal governo spagnolo*

3.1. **Introduzione**

(9) La Spagna ha notificato due programmi in conformità dell'articolo 24 della direttiva:

1) *Regime «CTC»* — (Costes de Transición a la Competencia)

Il regime CTC è definito nella sesta disposizione transitoria della legge spagnola 54/1997 del 27 novembre 1997, nella versione del 1º gennaio 1999, emendata dalla legge 50/1998 del 30 dicembre 1998. È basato sulle garanzie concesse dallo stato spagnolo a tutte le centrali elettriche in virtù dei regi decreti 40/1994 e 1538/1987, che hanno determinato la tariffazione dell'energia elettrica prima della liberalizzazione. Il sistema garantiva la copertura dei costi delle centrali elettriche costruite in Spagna mediante il calcolo della tariffa elettrica effettuato sulla base di ogni singola centrale, secondo metodi contabili basati su costi standardizzati. La nuova legge 54/1997 definisce un regime transitorio denominato «Costes de transición a la competencia» (CTC), in virtù del quale le società di generazione ricevono un indennizzo parziale per i mancati guadagni derivati dalla differenza di utili tra la tariffa elettrica precedente, formalmente garantita, ed il prezzo dell'energia elettrica previsto nel mercato liberalizzato.

2) *Sistemi per le reti insulari ed extrapeninsulari*

Per la gestione di tali sistemi separati, le società Unelco (Isole Canarie), GESA (Baleari) e Endesa (Ceuta e Melilla) beneficiano, sino al 31 dicembre 2000, di eccezioni specifiche alle norme di mercato che regolano il mercato dell'energia elettrica sul continente. Tali eccezioni sono definite nella quindicesima disposizione transitoria della legge 54/1997, con i relativi emendamenti, in virtù della diciassettesima disposizione aggiuntiva della legge 34/1998 sugli idrocarburi del 7 ottobre. Inoltre, la legge 54/1997 prevede che il costo comparativamente maggiore della produzione e distribuzione di energia elettrica in questi sistemi venga ridistribuito attraverso un'imposta specifica sulle tariffe elettriche e l'aggiunta di un'altra imposta relativa al trasporto.

3.2. **Particolari del regime «CTC»**

(10) Obiettivi

L'obiettivo del regime CTC consiste nel fornire, per un periodo massimo di 10 anni, una compensazione alle società spagnole di generazione di energia elettrica per la diminuzione prevista del prezzo dell'energia elettrica, risultante dall'introduzione della concorrenza, nel mercato all'ingrosso. Secondo i calcoli basati sul regime CTC, si stima che il prezzo dell'energia elettrica scenderà a 6 ESP/kWh. La compensazione massima totale calcolata ex ante è stata fissata a 1 988 miliardi di ESP (circa 12 miliardi di EUR). La parte più importante, cioè 1 693 miliardi di ESP, ovvero l'85%, è destinata a coprire la perdita di utili per ciascuna delle 11 società di generazione, risultante dai prezzi inferiori causati dall'introduzione della concorrenza. La parte meno importante, cioè 295 miliardi di ESP, ovvero il 15%, è destinata a coprire un premio fisso di 1 ESP per kWh di energia elettrica prodotta con carbone locale.

(11) Metodo di calcolo

La programmazione dei costi di ogni centrale è stata oggetto di una verifica, a titolo indipendente ed individuale, nel corso dei precedenti esercizi di fissazione delle tariffe. Partendo da questa base di costo, sono state determinate le ore annuali medie di funzionamento per tecnologia. La «compensazione di tecnologia» è quindi calcolata in quanto differenza scontata tra i costi di produzione standardizzati e l'ipotetico prezzo di mercato di 6 ESP per kWh. Il tasso di sconto applicato è il 5%. La differenza risultante era pari a 2 508 miliardi di ESP([3]). Successivamente tale importo è stato ridotto del 32,5%, ovvero 815 miliardi di ESP, per tener conto degli eventuali aumenti di produttività. Ciò ha portato alla cifra citata prima, di 1 693 miliardi di ESP, cui è stata aggiunta la compensazione per l'uso del carbone, pari a 295 miliardi di ESP. I costi non recuperabili sono compensati dai pagamenti su base annua ai proprietari delle centrali.

(12) Metodo di compensazione

Il 50% circa della compensazione tecnologica totale del CTC deve essere versato al settore nucleare, il 31% al settore termico convenzionale e il 19% al settore idroelettrico. Il calcolo ex ante di 1 988 miliardi di ESP stabilisce l'importo massimo di compensazione. L'effettiva compensazione annua è calcolata sulla base dell'andamento reale dei prezzi sul mercato a pronti. Se il prezzo di mercato risulta superiore alle 6 ESP a kWh previste, i pagamenti compensativi si ridurranno proporzionalmente. Se il prezzo di mercato scende al di sotto delle previste 6 ESP a kWh, aumenterà la compensazione annua, ma non la compensazione totale. Ciò significa che il periodo

([3]) Occorre notare che, nella notifica del 28 gennaio ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE, la differenza originaria tra il costo di produzione standardizzato e il prezzo di mercato presunto era pari a 3 074 miliardi di ESP, cui era stata applicata una riduzione di 565 miliardi di ESP.

transitorio finirebbe prima dei 10 anni programmati, cioè una volta esaurito l'importo di compensazione massimo.

(13) Metodo di recupero

Il costo del regime CTC viene recuperato annualmente mediante tariffe regolamentate e tasse di trasmissione. I rispettivi importi vengono raccolti dalle società di distribuzione e trasferite a quelle di produzione sotto il controllo di un organismo di regolamentazione (CNSE).

L'emendamento della legge sull'energia elettrica, con decorrenza 1º gennaio 1999, ha modificato il metodo di compensazione e recupero, in quanto ha introdotto una componente tariffaria fissa del 4,5 %, accantonata per i pagamenti compensativi alle società elettriche. Ciò consentirebbe la possibilità di un successivo finanziamento mediante titoli di circa 1 000 miliardi di ESP. Questa possibilità è stata introdotta in cambio di un'ulteriore riduzione dell'importo complessivo dei CTC di circa 250 miliardi di ESP. La parte rimanente di circa 320 miliardi di ESP sarà compensata in base al metodo originario sopra descritto. Tale modifica non si applica ai 295 miliardi di ESP che sono recuperati nell'ambito della compensazione per il carbone nazionale, con una tariffa pari a 1 ESP/kWh prodotto.

3.3. **Particolari caratteristiche del sistema relativo alle reti insulari ed extrapeninsulari**

(14) La notifica non comprende una richiesta di deroghe specifiche alla direttiva 96/92/CE. Il sostegno finanziario, che ridistribuisce i maggiori costi dell'energia elettrica di tali reti isolate su tutta la rete spagnola, viene recuperato in modo analogo a quanto descritto in precedenza per il regime CTC.

II. **BASE GIURIDICA**

1. ***Articolo 24 della direttiva 96/92/CE***

(15) Il governo spagnolo ha notificato una richiesta ai sensi dell'articolo 24 della direttiva. La notifica contiene due parti che devono essere valutate separatamente:

— una richiesta di regime transitorio, ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2,

— una richiesta di deroghe per le piccole reti isolate, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3.

2. ***Il regime «CTC»***

2.1. **I requisiti dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2**

(16) L'articolo 24 della direttiva 96/92/CE stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri, i cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva, possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tale richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Pertanto, in base alle disposizioni degli articoli 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva, in fase di valutazione di qualsiasi richiesta di regime transitorio, la Commissione deve considerare tutta una serie di elementi, alla luce del trattato che istituisce la Comunità europea.

(17) A. *Requisiti concernenti la natura degli impegni o garanzie di gestione in questione*

1) Deve essere provata l'esistenza di un impegno o garanzia di gestione.

2) L'impegno o le garanzie di gestione devono essere stati forniti entro e non oltre il 20 febbraio 1997.

3) Deve essere stabilito un legame di causalità tra l'entrata in vigore della direttiva e l'incapacità di rispettare l'impegno.

(18) B. *Requisiti concernenti le misure proposte per raggiungere gli obiettivi in questione*

1) Le misure del regime transitorio devono rientrare nel campo di applicazione delle deroghe ai capitoli IV, VI e VII della direttiva 96/92/CE.

2) Il regime transitorio deve essere limitato nel tempo e vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di gestione in questione.

3) Il regime transitorio deve applicare le misure meno restrittive ragionevolmente necessarie per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, che devono essere comunque legittimi. Nel decidere su questi temi, la Commissione deve tener conto, tra l'altro, della dimensione del sistema in questione, del livello di interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica.

2.2.3. *Valutazione del regime «CTC»*

(19) Per quanto riguarda il regime CTC, non è necessario determinare se i requisiti A.1, A.2 e A.3 o B.2 e B.3 dei considerando (17) e (18) siano soddisfatti, poiché le misure del regime transitorio in questione non richiedono deroghe ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE e quindi non soddisfano al requisito B.1 sopra citato.

(20) Come accennato in precedenza, per costituire un regime transitorio conformemente all'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, il sistema prescelto dallo Stato membro deve prevedere una deroga ai requisiti stabiliti dalla direttiva ai relativi capitoli IV, VI o VII.

(21) Le misure in esame si basano su un puro regime di compensazione, cioè un sistema di oneri o imposte attuato da uno Stato membro per compensare i costi non recuperabili derivanti dall'applicazione della direttiva 96/92/CE. L'applicazione di tali imposte nel presente caso non comporta deroghe ai suddetti capitoli della direttiva e pertanto non può essere considerata un regime transitorio nel senso dell'articolo 24 della direttiva stessa.

(22) Il fatto che misure come quelle in esame nel presente caso possano tradursi in distorsioni molto significative del mercato unico dell'energia elettrica non è rilevante ai fini della presente conclusione. Infatti, la Commissione riconosce che il pagamento di tali imposte può avere conseguenze economiche sostanzialmente simili a quelle derivanti da una deroga totale o parziale ad alcuni degli obblighi di cui ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE. Tuttavia, tali distorsioni, per loro stessa natura, non derivano da tale deroga specifica come previsto dalla direttiva. Il trasferimento di un pagamento compensativo a taluni produttori di energia elettrica, finanziato attraverso un'imposta o un onere a carico dei consumatori, rappresenta pertanto una misura non direttamente prevista dalla direttiva, ma che deve essere esaminata in virtù delle norme sulla concorrenza, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea. In tale ipotesi, è evidente che misure di un simile effetto economico saranno trattate in maniera coerente, indipendentemente dalla procedura applicabile ad ogni singolo caso.

(23) Tuttavia, indipendentemente da ciò e nonostante il fatto che nella notifica del 18 febbraio 1998 il governo spagnolo abbia espresso un dubbio sulla necessità di richiedere un regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, poiché «sebbene il regime CTC corrisponda al concetto espresso nell'articolo 24, paragrafo 1, esso non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, poiché il regime non creerebbe deroghe nell'ambito dell'attuazione della direttiva in relazione ai concetti espressi nei capitoli IV, VI e VII», nelle informazioni complementari fornite alla Commissione con lettera del 16 ottobre 1998, il governo spagnolo ha argomentato che il regime CTC spagnolo rappresenterebbe di fatto una deroga all'articolo 8, capitolo IV, della direttiva.

(24) Si argomenta che la regolamentazione spagnola dei prezzi prima della liberalizzazione (regio decreto 1583/1987) rappresenta una garanzia per la gestione e il pieno ammortamento di ogni singolo impianto. In seguito alla liberalizzazione, il mercato opera in base a un sistema di ordine di merito in virtù dell'articolo 8 della direttiva 96/92/CE, che non garantisce la gestione dell'impianto conforme ai prezzi previsti dal regio decreto 1583/1987. Nella lettera del 16 ottobre 1998, il governo spagnolo conclude che «l'assenza di tali costi non recuperabili (regime CTC) porterebbe a un ordine di merito differente da quello risultante dall'effettivo mercato competitivo di generazione».

(25) In altre parole, la Spagna afferma che l'introduzione dei pagamenti CTC consente ai destinatari di utilizzare tali fondi per vendere energia elettrica a prezzi inferiori a quelli applicabili in assenza di un tale regime transitorio. Ciò, a sua volta, porterebbe ad una modificazione dell'ordine di merito, semplicemente sulla base di criteri economici, fondamento del requisito dell'articolo 8 della direttiva 96/92/CE.

(26) Pertanto, secondo le autorità spagnole, i pagamenti compensativi del regime CTC spagnolo hanno posto i gestori di impianti nella stessa posizione, come se disponessero ancora di una garanzia a prezzi di ammortamento dei costi e come se l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE non fosse applicabile. In tal modo, il regime CTC ha consentito alla Spagna di optare per un programma di apertura del mercato di tipo anticipato ad una contemporanea riduzione delle tariffe elettriche per i consumatori non indipendenti, anziché un'apertura di mercato posticipata, che avrebbe potuto verificarsi qualora la Spagna avesse optato per una deroga al capitolo VII, in conformità dell'articolo 24 della direttiva.

(27) Tuttavia la Commissione ritiene che una compensazione di questo tipo, mirante a «neutralizzare», da un punto di vista economico e per un periodo di tempo limitato, gli effetti dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 96/92/CE non può essere considerata una «deroga» alla direttiva nel senso dell'articolo 24. Il sistema spagnolo,

basato su un gestore di mercato indipendente e su un mercato a pronti trasparente, applica ed è chiaramente conforme ai requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva. Il regime CTC non rappresenta una deroga specifica all'articolo 8. Rilevante, in tal senso, è la natura della misura notificata in questione, piuttosto che il relativo fine o obiettivo. Per sua stessa natura, il trasferimento di un pagamento compensativo ad alcuni produttori di energia elettrica, finanziato attraverso un'imposta o un onere a carico dei consumatori, non rappresenta una misura direttamente prevista dalla direttiva, ma un provvedimento che deve essere esaminato in virtù delle norme sulla concorrenza, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

(28) Alla luce della non applicabilità dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, non è pertanto necessario valutare i requisiti previsti ai punti 2 e 3 del considerando 18.

3. *Il regime relativo alle reti insulari ed extrapeninsulari*

3.1. **I requisiti dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE**

(29) L'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva recita: «Gli Stati membri che, dopo la messa in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest'ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo.»

(30) Tale disposizione pertanto richiede l'esame dei seguenti elementi da parte della Commissione, durante la valutazione di qualsiasi richiesta di regime transitorio in tali casi:

1) L'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE è generalmente applicabile soltanto a piccole reti isolate. L'articolo 2, punto 23, della direttiva stabilisce che per «piccola rete isolata» si intende qualsiasi rete che nel 1996 abbia avuto un consumo inferiore a 2 500 GWh, per la quale meno del 5 % del consumo «annuo» sia ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

2) Gli Stati membri devono dimostrare che, dopo l'entrata in vigore della direttiva, sussistono seri problemi per la gestione delle proprie piccole reti isolate.

3) Le misure devono rientrare nel campo di applicazione delle deroghe ai capitoli IV, V, VI e VII della direttiva.

4) Nel decidere in merito ad ogni richiesta, la Commissione applica la prova di proporzionalità, che significa che l'approccio proposto deve essere quanto meno restrittivo possibile per il commercio e la concorrenza, in modo da conseguire gli obiettivi in questione, che devono essere comunque legittimi.

3.2. **Valutazione della richiesta spagnola**

(31) Analogamente alla precedente valutazione del regime CTC, anche per quanto riguarda il regime relativo alle reti insulari ed extrapeninsulari, non è necessario determinare se i requisiti 1, 2 e 4 del considerando 30, siano soddisfatti, poiché le misure del regime transitorio in questione non rientrano nel campo di applicazione delle deroghe ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE e quindi non soddisfano al requisito 3 del citato considerando.

(32) La stessa notifica spagnola non richiede deroghe specifiche alla direttiva. In tal senso, poiché il regime relativo alle reti insulari ed extrapeninsulari rappresenta un sostegno finanziario a tali reti, recuperato attraverso un'imposta o un onere sul consumo di energia elettrica, le argomentazioni citate in precedenza si applicano per analogia. In conclusione, un tale regime deve essere esaminato in conformità alle norme sull'aiuto di stato, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. In tale ipotesi, come ricordato al punto 2.2.3, è evidente che misure con un simile effetto economico saranno trattate in modo coerente, indipendentemente dalla pertinente procedura in ogni singolo caso.

(33) Qualora in futuro si rendesse necessaria una deroga in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE per evitare una violazione ai capitoli VI, V, VI o VII della direttiva stessa, in relazione a norme specifiche destinate ai sistemi elettrici delle reti insulari ed extrapeninsulari, il governo spagnolo potrebbe presentare una richiesta adeguata in qualsiasi momento, poiché il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, non si applica in relazione al paragrafo 3 dello stesso articolo 24.

4. **Conclusione**

(34) La richiesta spagnola in conformità dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE è costituita da due elementi:

In primo luogo, il regime CTC, che è stato valutato sulla base dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva e, in secondo luogo, il regime relativo alle reti insulari ed extrapeninsulari, che è stato valutato sulla base dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva.

(35) La Commissione conclude in entrambi i casi che un regime transitorio in conformità all'articolo 24 non può essere approvato e non è necessario farlo poiché le misure previste non costituiscono deroghe ai capitoli IV,

V (solo in merito all'articolo 24, paragrafo 3), VI e VII della direttiva.

(36) Infine, si è riconosciuto che sia il regime CTC che il regime relativo alle reti insulari ed extrapeninsulari contengono trasferimenti di pagamenti compensativi ad alcuni produttori di energia elettrica, finanziati attraverso un'imposta o un onere a carico dei consumatori. Tali misure non sono contemplate esplicitamente dalla direttiva, ma devono essere esaminate in conformità alle norme sugli aiuti di stato, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda la richiesta presentata dal governo spagnolo relativa alla concessione di un regime transitorio, ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, notificata alla Commissione il 18 febbraio 1998. Tale notifica riguarda:

a) i costi relativi alla transizione ad un regime di concorrenza («Costes de Transición a la Competencia»), definiti nella sesta disposizione transitoria della legge spagnola 54/1997 del 27 novembre 1997 relativa al settore elettrico;

b) i sistemi insulari ed extrapeninsulari («Sistemas insulares y extrapeninsulares»), definiti nella quattordicesima disposizione della legge 54/1997 del 27 novembre 1997 relativa al settore elettrico.

Articolo 2

Il regime transitorio dei «Costes de Transición a la Competencia», definiti nella disposizione transitoria della legge 54/1997 del 27 novembre 1997 relativa al settore elettrico, non contiene misure che costituirebbero deroghe ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE, secondo quanto definito dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva stessa. Pertanto, l'articolo 24 della direttiva non è applicabile a tale parte del regime transitorio notificato dal governo spagnolo.

Articolo 3

Il regime transitorio dei «Sistemas insulares y extrapeninsulares», notificato dal governo spagnolo, non contiene misure che costituirebbero deroghe ai capitoli IV, V, VI o VII della direttiva 96/92/CE, secondo quanto definito dall'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva stessa. Pertanto, l'articolo 24 della direttiva non si applica a tale parte del regime transitorio notificato dal governo spagnolo.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1999.

Per la Commissione
Christos PAPOUTSIS
Membro della Commissione